



**REGOLAMENTO FD<sub>D</sub>**  
anno termico 2013-214

**Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 362/2013/R/Gas e delle successive delibere 376/2013/R/Gas e 385/2013/R/Gas**

19 settembre 2013

**Regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'individuazione dei fornitori del servizio di default di distribuzione per i clienti finali di gas naturale per il periodo 1 ottobre 2013 - 30 settembre 2014, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 362/2013/R/GAS**

**TITOLO I**  
***Disposizioni generali***

***Articolo 1***  
***Definizioni***

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento valgono le definizioni di cui TIVG, nonché le seguenti definizioni:

- **AU** è Acquirente Unico S.p.A.;
- **Anno termico**: è il periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 30 Settembre dell'anno successivo;
- **Autorità** è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il settore elettrico;
- **Delibera** è l'Allegato A alla deliberazione 362/2013/R/GAS dell'Autorità;
- **Decreto legislativo n. 164/00** è il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 come successivamente modificato e integrato;
- **D.P.R. 445/00** è il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 come successivamente modificato e integrato;
- **FD<sub>D</sub>** è il fornitore del servizio di default individuato ai sensi della Procedura oggetto del presente Regolamento;
- **Procedura** è la procedura concorsuale, oggetto del presente Regolamento, finalizzata all'individuazione dei FD<sub>D</sub>;
- **Regolamento** è il presente regolamento disciplinante la Procedura, pubblicato sul sito di AU, ai sensi e nei termini di cui al comma 13.2, lettera d) della Delibera;
- **TIVG** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 come successivamente modificata ed integrata.

***Articolo 2***  
***Oggetto***

2.1 Oggetto della Procedura è l'individuazione, per ciascuna area geografica di prelievo di cui al comma 2.2, dei soggetti che, per l'anno termico 2013-2014, assicurino la fornitura di gas

naturale limitatamente ai clienti finali di cui all'articolo 30.1, lettera b) del TIVG, sulla base delle disposizioni di cui alla Sezione 2 del Titolo IV del TIVG, per l'attivazione del servizio per clienti titolari di punti di riconsegna connessi alla rete di distribuzione.

2.2 Ai fini delle procedure concorsuali per l'individuazione dei FD<sub>D</sub> per l'anno termico 2013-2014 sono individuate le seguenti 7 (sette) aree geografiche di prelievo definite nell'*Allegato A-1* della Delibera:

1. Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
2. Lombardia;
3. Trentino -Alto Adige e Veneto;
4. Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna;
5. Toscana, Umbria e Marche;
6. Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;
7. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

## **TITOLO II**

### ***Ammissione alla Procedura***

#### ***Articolo 3***

##### ***Requisiti minimi di ammissione alla Procedura***

- 3.1 Ai sensi del comma 8.2 della Delibera sono ammessi a partecipare alla Procedura gli esercenti la vendita in possesso, alla data di presentazione delle istanze, dei seguenti requisiti:
- a) sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00;
  - b) che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  - c) certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati, ove disponibili;
  - d) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore, in base alla migliore stima, a 400 (quattrocento) milioni di standard metri cubi nell'anno termico 2012-2013;
  - e) qualora l'istante sia anche utente del bilanciamento, non si deve trovare nella condizione di cui all'articolo 11, comma 8, della deliberazione del 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
  - f) aver prestato la fideiussione di cui al comma 4.1.

#### **Articolo 4**

##### *Garanzia per la partecipazione alla Procedura*

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 9 della Delibera, gli esercenti la vendita interessati a partecipare alla Procedura rilasciano a favore della Cassa, entro il 23 settembre 2013, una fideiussione bancaria a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico di FD<sub>D</sub> e redatta sul modulo contenuto nell'*Allegato A-4* della Delibera.
- 4.2 La Cassa, sentito l'AU, libera la fideiussione bancaria di cui al comma 4.1 entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla Procedura è avvenuta in conformità alle disposizioni del Regolamento.
- 4.3 In caso di partecipazione alla Procedura non conforme alle disposizioni del Regolamento, su richiesta dell'AU, la Cassa escute la fideiussione bancaria di cui al comma 4.1.

#### **Articolo 5**

##### *Contenuto della domanda di ammissione alla Procedura*

- 5.1 Gli esercenti la vendita che intendono partecipare alla Procedura sono tenuti a presentare ad AU la propria istanza irrevocabile di ammissione, corredata dai seguenti documenti ed informazioni:
  - a) descrizione delle modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 164/00 nei mercati degli Stati membri in cui l'istante ha sede;
  - b) dati relativi alla migliore stima dei volumi di gas naturale fornito ai clienti finali nell'anno termico 2012-2013;
  - c) dichiarazione in merito all'avvenuta iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale ai clienti finali ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000 n.164;
  - d) indicazione della/e area/e di prelievo di cui al comma 2.2 per la/e quale/i si partecipa alla Procedura;
  - e) per ciascuna area di prelievo indicata, l'offerta irrevocabile in termini di valore del parametro  $\gamma$ , in termini di variazione di prezzo rispetto alla parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD di cui all'articolo 7 del TIVG, espressa in c€/Smc;

- f) copia della fideiussione bancaria di cui all'articolo 4 rilasciata a favore della Cas-  
sa, nonché della certificazione degli ultimi 2 (due) bilanci di esercizio approvati,  
ove disponibili;
- g) eventuale dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del d.P.R. n.  
445/00 che attesti il possesso dei requisiti di rating creditizio di cui al comma  
11.1;
- h) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/00 che  
attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 3.1, lettere b) ed e);
- i) elenco dei soggetti individuati quali referenti per le comunicazioni relative alla  
Procedura con relativi recapiti telefonici, fax ed e-mail.

### **Articolo 6**

#### *Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla Procedura*

- 6.1 La domanda di ammissione alla Procedura deve essere redatta secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 1* al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante e corredato dai documenti e dalle informazioni di cui all'art.5.
- 6.2 Le offerte di cui al comma 5.1, lettera e) devono essere redatte secondo il modulo contenuto nell'*Allegato 2* al presente Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante dell'istante.
- 6.3 La domanda di ammissione alla Procedura, comprensiva degli allegati, presentata in busta chiusa, deve pervenire entro le ore 16:00 del 23 settembre 2013 al seguente indirizzo: "Acquirente Unico S.p.A, Via Guidubaldo Del Monte 45, 00197 Roma", recando sulla busta la dicitura: "Istanza di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei FD<sub>D</sub> - anno termico 2013-14".
- 6.4 Le domande possono essere recapitate a mano o spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di recapito a mano, presso l'ufficio posta di AU, acquisite le generalità del messo, sarà rilasciata apposita ricevuta nella quale verrà indicato il giorno e l'ora di ricezione del plico.
- 6.5 Le buste chiuse saranno custodite presso l'ufficio posta di AU sino al termine di cui al comma 6.3 e successivamente consegnate alla Commissione di cui al comma 7.1, con accluso l'elenco dei nominativi dei mittenti e del relativo orario di ricezione.
- 6.6 Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 6.3, ovvero pervenute non complete, entro lo stesso termine, di tutta la documentazione e di tutte le informazioni richieste nel presente Regolamento e nella Delibera, saranno considerate come non pervenute.

**TITOLO III**  
***Svolgimento della procedura***

***Articolo 7***  
***Esame della documentazione***

- 7.1 Ai fini dell'espletamento della Procedura è istituita, dal legale rappresentante di AU, una Commissione esaminatrice composta da un presidente, due commissari ed un segretario verbalizzante. La Commissione verrà costituita a seguito dello scadere del termine di cui al comma 6.3.
- 7.2 I compiti della Commissione sono:
- a) verificare gli esatti adempimenti di cui all'articolo 6 da parte dei partecipanti alla Procedura;
  - b) verificare che il soggetto che ha presentato la domanda sia in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui all'articolo 3;
  - c) verificare la completezza e conformità della documentazione presentata dal partecipante di cui all'articolo 5 ;
  - d) esaminare la documentazione di cui all'articolo 5;
  - e) verificare la validità delle offerte di cui al comma 5.1, lettera e), secondo quanto previsto dall'articolo 8;
  - f) richiedere eventuali chiarimenti ai soggetti incaricati di cui al comma 5.1, lettera i), relativamente alle dichiarazioni rese ed alla documentazione presentata;
  - g) redigere l'ordine di priorità delle offerte secondo quanto previsto dall'articolo 9;
  - h) trasmettere il verbale, contenente il resoconto delle attività indicate alle precedenti lettere del presente comma, al legale rappresentante di AU per l'individuazione dei FD<sub>D</sub>.
- 7.3 AU si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulle informazioni fornite ai fini della partecipazione alla Procedura.

***Articolo 8***  
***Controllo di validità delle offerte***

- 8.1 Un'offerta ricevuta è considerata valida se soddisfa le seguenti condizioni:
- a. è presentata conformemente a quanto previsto dal comma 6.2;
  - b. riporta le indicazioni di cui al comma 5.1, lettera e).
- 8.2 L'offerta si intende irrevocabile, senza possibilità di modifica o di rilancio e non può essere sottoposta ad alcuna condizione.
- 8.3 Per ciascuna area di prelievo è possibile indicare una sola offerta. Qualora siano indicate più offerte dal medesimo partecipante, ciascuna di esse è considerata non valida.

### **Articolo 9**

#### *Ordine di priorità delle offerte*

- 9.1 La Commissione, per ciascuna area di prelievo, forma una graduatoria delle offerte pervenute, secondo valori crescenti del parametro  $\gamma$  di cui al comma 5.1, lettera e).
- 9.2 La Commissione, in caso di condizione di parità, considera prioritarie le offerte dei soggetti che risultano primi nella graduatoria, anche a pari merito, per più aree di prelievo di cui al comma 2.2.
- 9.4 La Commissione, in caso di persistente condizione di parità tra le offerte, procederà all'estrazione a sorte.

### **Articolo 10**

#### *Esito della Procedura*

- 10.1 Entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla data di presentazione delle istanze di cui al comma 6.3, AU pubblica sul proprio sito internet gli esiti della Procedura indicando, per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.2, la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come FD<sub>D</sub> e, per ciascun soggetto, il valore del parametro  $\gamma$ .
- 10.2 La comunicazione ai soggetti individuati quali FD<sub>D</sub> è effettuata dalla Commissione tramite fax ed e-mail ai referenti indicati ai sensi del comma 5.1, lettera i).
- 10.3 AU provvede tempestivamente a cancellare dalla graduatoria di cui al comma 10.1 i soggetti che, ove prevista, non abbiano prestato la garanzia di cui al comma 11.1, dandone comunicazione all'Autorità e ripubblicando le graduatorie aggiornate.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### **Articolo 11**

##### *Garanzia per l'assolvimento dell'incarico di FD<sub>D</sub>*

- 11.1 I soggetti individuati nella graduatoria di cui al comma 10.1, qualora non siano società con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation o Fitch Ratings) sono tenuti a rilasciare a favore della Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 10.1, apposita fideiussione bancaria pari a 10 (dieci) milioni di euro, emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validità non inferiore alla durata dell'incarico del FD<sub>D</sub> e redatta sul modulo

contenuto nell'*Allegato A-5* della Delibera, a garanzia dell'assolvimento del servizio di FD<sub>D</sub> e dello svolgimento dello stesso in conformità alle disposizioni previste.

- 11.2 Qualora l'Autorità ravvisi violazioni da parte dei FD<sub>D</sub>, delle norme disciplinanti l'incarico, la Cassa escute, su richiesta dell'Autorità, la garanzia di cui al comma 11.1 e ne dà comunicazione all'AU. I FD<sub>D</sub> sono tenuti a fornire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'escussione della fideiussione, una nuova garanzia senza soluzione di continuità con la precedente. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata la possibilità di revoca dell'incarico e l'eventuale individuazione, nonché il relativo pagamento, da parte dei FD<sub>D</sub>, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.
- 11.3 Nei casi in cui l'FD<sub>D</sub> risulti utente della distribuzione cui è erogato il servizio di default trasporto ai sensi della deliberazione 249/2012/R/gas, il medesimo FD<sub>D</sub> è tenuto, qualora richiesto dal soggetto che eroga il suddetto servizio a versare una garanzia determinata pari a un importo di 5 (cinque) milioni di euro.

***Elenco degli allegati***

Allegato 1 Modulo per la presentazione della domanda di ammissione (comma 6.1)

Allegato 2 Modulo per la presentazione delle offerte (comma 6.2)

19 settembre 2013

Il Presidente e Amministratore delegato  
Paolo Vigevano